



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DISCIPLINARE PER L'ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI.

Art.1 Attribuzioni del CONI

1. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) è l'organizzazione antidoping nazionale che ha adottato il Codice Mondiale Antidoping dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) per avviare, attuare e applicare qualsiasi parte del processo di controllo antidoping.
2. Ai sensi dell'art.4.4. del Codice Mondiale Antidoping WADA, il CONI deve garantire, per tutti gli atleti che non siano di livello internazionale, l'attivazione di una procedura specifica attraverso la quale gli atleti con patologie mediche documentate che necessitano l'uso di una sostanza vietata o il ricorso ad un metodo proibito possano richiedere l'esenzione a fini terapeutici (EFT).
3. Le domande di cui al comma 1 devono essere:
 - a) esaminate in conformità con gli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici;
 - b) trasmesse tempestivamente alla WADA per il seguito di competenza.

Art.2 Istituzione del CEFT

1. A norma dell'art.6 degli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici, nell'ambito della Commissione Scientifica Antidoping del CONI è istituito il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici (di seguito CEFT).
2. Dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare non trova più applicazione la disciplina provvisoria di cui alla deliberazione della Giunta Nazionale n.77 del 2 marzo 2004.

Art.3 Attività del CEFT

1. Il CEFT è la struttura medica centrale istituita dal CONI per l'attuazione delle procedure inerenti alla concessione dell'esenzione a fini terapeutici.
2. Il CEFT attende inoltre allo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a. esamina il modulo di richiesta standard (modulo EFT) e dell'allegata documentazione, in conformità agli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici;

- b. verifica la compilazione per intero ed in maniera corretta del modulo di richiesta per il processo abbreviato, in conformità agli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici;
- c. emana istruzioni ed effettua comunicazioni ai destinatari della normativa antidoping ed alla WADA per il tramite del Coordinamento Attività Antidoping del CONI.

Art.4 Composizione del CEFT

1. Il presidente della Commissione Scientifica Antidoping presiede il CEFT ed individua la composizione dello stesso, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, in conformità alle disposizioni di cui all'art.6 degli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici.
2. Il CEFT è composto da un massimo di sei membri, fra i quali:
 - a) il presidente della Commissione Scientifica Antidoping;
 - b) il presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, con funzioni di vice presidente vicario;
 - c) almeno tre medici esperti nella cura e nel trattamento degli atleti, di cui uno con specifica esperienza nello sport disabili, con una solida conoscenza della medicina clinica e sportiva.
3. I membri svolgono le funzioni previste dal presente disciplinare in piena autonomia; al momento della nomina sottoscrivono una dichiarazione con la quale attestano l'assenza di conflitti di interesse e si impegnano ad esercitare le loro funzioni personalmente, con obiettività ed indipendenza ed in conformità alle disposizioni del presente disciplinare, del Codice Mondiale Antidoping WADA e del Regolamento antidoping del CONI.
4. Alle spese di funzionamento del CEFT provvede il CONI.
5. Il presidente del CEFT può richiedere la consulenza di esperti, ivi compresi i componenti della Commissione Scientifica Antidoping, per esaminare le domande di esenzione a fini terapeutici;
6. In seno al CEFT le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Commissione Scientifica Antidoping.
7. La carica ricoperta in seno al CEFT è gratuita; è attribuito un gettone di presenza, avente sostanziale natura di rimborso spese, per ogni riunione o seduta di lavoro a cui ciascun componente o il Segretario prendono parte.

Art.5 Istruzioni generali

1. Il CEFT può emanare istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione delle procedure per l'esenzione a fini terapeutici.
2. Le istruzioni di cui al comma 1 devono essere tempestivamente illustrate al personale ed alle strutture interessate nell'ambito delle Federazioni sportive nazionali da parte dei Segretari generali, avendo cura di stimolare l'interesse e l'iniziativa dei destinatari medesimi,

anche per acquisire utili elementi propositivi ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative.

3. La pianificazione e gestione del rilascio dell'esenzione a fini terapeutici da parte del CEFT deve scaturire dalla interazione operativa tra tesserati, Società sportive e Federazioni sportive nazionali, anche al fine di consentire a queste ultime, per le attività di loro competenza, l'accertamento del rispetto delle normative statuali, regionali e sportive in materia, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al successivo articolo 6 del presente disciplinare.

Art. 6 Controllo dell'idoneità specifica allo sport

1. Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport **praticato o da praticare**.
2. L'accertamento di idoneità viene determinato dal medico visitatore, tenuto conto delle vigenti disposizioni statuali e regionali, nonché delle norme stabilite in materia dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali.
3. Per il riconoscimento dell'idoneità specifica i soggetti interessati devono sottoporsi a determinati accertamenti sanitari; la visita medica deve comprendere, tra l'altro, l'anamnesi ed un esame obiettivo, con particolare riguardo agli organi ed apparati specificamente impegnati nello sport praticato o da praticare.
4. Nel corso degli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità specifica, i soggetti di cui al comma 1 devono fornire ogni informazione al medico visitatore sul loro stato di salute ed in particolare devono segnalare l'eventuale presenza di patologie che comportino domande di esenzione a fini terapeutici.
5. Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico.
6. Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità, la cui presentazione, da parte dell'interessato, è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza.
7. La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni.
8. Il soggetto riconosciuto idoneo deve tempestivamente informare il medico visitatore di cui al presente articolo sull'insorgere di patologie che comportino domande di esenzione a fini terapeutici di cui al successivo art.10.
9. Il CEFT, in relazione ai casi di cui al precedente comma 8, può richiedere l'aggiornamento dell'accertamento di idoneità specifica allo sport.

Art.7 Comitati competenti per l'esenzione a fini terapeutici

1. Gli atleti di livello internazionale richiedono l'esenzione al Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della Federazione Internazionale di appartenenza, sia per la richiesta standard sia per il processo abbreviato, dandone tempestivamente comunicazione al CEFT di cui al presente disciplinare per il tramite della Commissione Federale Antidoping e/o del Medico federale.
2. L'esenzione concessa dal Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della Federazione Internazionale ha efficacia anche in ambito nazionale.
3. Sono atleti di livello internazionale coloro che sono stati selezionati per le rappresentative nazionali a norma dell'art.31.4 dello Statuto CONI e/o partecipino a qualsiasi titolo a manifestazioni internazionali.
4. Gli atleti di livello nazionale richiedono l'esenzione al CEFT di cui al presente disciplinare.
5. L'esenzione concessa dal CEFT di cui al presente disciplinare ha efficacia soltanto in ambito nazionale. L'eventuale estensione internazionale deve essere proposta tramite la Federazione sportiva nazionale di appartenenza secondo le procedure di cui al comma 1.
6. Eventuali provvedimenti adottati dalla WADA in materia di esenzione vanno tempestivamente segnalati al Coordinamento Attività Antidoping del CONI a cura dell'atleta interessato per il tramite della Commissione Federale Antidoping della Federazione sportiva nazionale di appartenenza.

Art.8 Criteri per la concessione a fini terapeutici

1. È possibile concedere ad un atleta di livello nazionale un'esenzione a fini terapeutici (EFT), che consenta l'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito inclusi nella lista dei divieti.
2. La domanda di EFT sarà esaminata dal CEFT di cui al presente disciplinare esclusivamente per gli atleti di livello nazionale.
3. L'autorizzazione sarà concessa solo nel rispetto rigoroso dei seguenti criteri:
 - a) l'atleta dovrà inoltrare, **per il tramite della Commissione federale antidoping**, una domanda di EFT almeno 21 giorni prima della partecipazione ad un evento e comunque prima dell'inizio della terapia specifica;
 - b) l'atleta subirà un danno alla salute significativo se la sostanza vietata o il metodo proibito non saranno somministrati per il trattamento di una patologia acuta o cronica;
 - c) l'uso terapeutico della sostanza vietata o del metodo proibito non produrrà un miglioramento delle prestazioni, salvo quello attribuibile al ritorno ad uno stato di salute normale dopo il trattamento di una patologia medica accertata; l'uso di qualsiasi sostanza o metodo proibiti finalizzato ad aumentare livelli di ormoni endogeni collocati ai

- limiti inferiori del range di normalità individuale non è considerato intervento terapeutico accettabile;
- d) non esiste un'alternativa terapeutica ragionevole all'uso della sostanza o del metodo normalmente vietati;
 - e) la necessità di utilizzare una sostanza o un metodo normalmente vietati non deve essere la conseguenza, parziale o totale, di un precedente uso non terapeutico di sostanze comprese nella lista dei divieti.
3. L'EFT sarà revocata dal CEFT di cui al presente disciplinare se:
- a) l'atleta non ottempera tempestivamente alle richieste o alle condizioni imposte dall'organizzazione antidoping che ha concesso l'esenzione;
 - b) il periodo di esenzione a fini terapeutici è scaduto;
 - c) l'atleta è a conoscenza del fatto che l'EFT è stata revocata dall'organizzazione antidoping.
4. Una domanda di EFT non verrà autorizzata retroattivamente, ad eccezione dei seguenti casi:
- a) è stato necessario un trattamento di emergenza o un trattamento per una patologia medica acuta, oppure
 - b) a causa di circostanze eccezionali, il richiedente non ha avuto la possibilità o il tempo sufficiente per sottoporre la sua domanda, o il CEFT per esaminare tale domanda, prima del controllo antidoping.

Art.9 Riservatezza delle informazioni

1. Il richiedente deve fornire il consenso scritto per la trasmissione di tutte le informazioni relative alla domanda ai membri del CEFT di cui al presente disciplinare e, se necessario, ad altri esperti medici o scientifici indipendenti, o al personale impegnato nella gestione, nella revisione o nelle procedure d'appello delle EFT.
2. Nel caso in cui sia richiesta l'assistenza di esperti esterni indipendenti, tutte le informazioni relative alla domanda saranno comunicate senza divulgare il nome dell'atleta interessato. Il richiedente deve inoltre fornire il consenso scritto per permettere ai membri del CEFT di comunicare le proprie conclusioni alle altre organizzazioni antidoping competenti, in base a quanto previsto dal Codice.
3. I membri dei CEFT e l'amministrazione delle organizzazioni antidoping competenti svolgeranno la propria attività nel rispetto della riservatezza. Tutti i membri di un CEFT e il personale impegnato sottoscriveranno una clausola di riservatezza. In particolare, le seguenti informazioni saranno tenute riservate:
 - a) tutte le informazioni e i dati medici forniti dall'*atleta* e dal suo medico, o medici curanti;
 - b) tutte le informazioni relative alla domanda, inclusi il nome del medico o dei medici coinvolti.

4. Nel caso in cui l'atleta desideri revocare il diritto del CEFT di cui al presente disciplinare o del Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA di ottenere informazioni mediche sul suo conto, l'atleta deve dare comunicazione scritta della sua decisione al proprio medico. In conseguenza di tale decisione, l'atleta non otterrà l'approvazione o il rinnovo di un'EFT.

Art.10 La domanda di esenzione a fini terapeutici (EFT)

1. Un'EFT sarà esaminata solo dopo la ricezione del modulo di domanda interamente compilato ed in modo conforme, come da allegato 1 al presente disciplinare nella versione in lingua inglese **approvata dalla WADA.**
2. **E' responsabile della correttezza e completezza della documentazione prodotta chi ha titolo a produrla e/o a trasmetterla al CEFT.**
3. L'elaborazione della domanda deve essere eseguita nel pieno rispetto dei principi di riservatezza medica.
4. Anche a norma dell'articolo 7 del presente disciplinare, un atleta non può sottoporre una domanda di EFT a più di una organizzazione antidoping; la domanda deve indicare la Federazione sportiva nazionale di appartenenza, l'attività sportiva dell'atleta e, ove necessario, la disciplina e la posizione o il ruolo specifico.
5. La domanda – trasmessa per il tramite della **Commissione federale antidoping della** Federazione sportiva nazionale di appartenenza che attesta il livello nazionale dell'atleta interessato - deve contenere un elenco delle richieste, in corso o passate, dell'autorizzazione ad utilizzare una sostanza o un metodo normalmente vietati, gli enti a cui sono state sottoposte le domande e le decisioni di tali organizzazioni.
6. La domanda deve contenere:
 - a) la documentazione comprovante la diagnosi;
 - b) la storia medica e i risultati specifici relativi alla patologia in essere;
 - c) le analisi di laboratorio e le indagini di imaging pertinenti alla domanda;
 - d) l'ultimo certificato di idoneità, di cui all'art. 6.6 del presente disciplinare.
7. Ulteriori analisi, esami o indagini di imaging pertinenti richiesti dal CEFT di cui al presente disciplinare saranno eseguiti a spese del richiedente.
8. La domanda deve contenere la dichiarazione di un medico con specializzazione nel trattamento della patologia in questione, che attesti la necessità dell'utilizzo della sostanza (o del metodo) vietati nella cura dell'atleta e che spieghi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco permesso.

9. Devono essere specificati posologia, frequenza, via, inizio e durata di somministrazione della sostanza o del metodo normalmente vietati per cui si richiede l'esenzione.
10. Il medico federale, inteso come medico capo dell'organizzazione sportiva nazionale coinvolta a norma WADA, deve essere informato della domanda presentata al CEFT di cui al presente disciplinare.
11. Le decisioni del CEFT di cui al presente disciplinare saranno comunicate dal Coordinamento Attività Antidoping del CONI **alla Federazione sportiva nazionale di appartenenza che provvederà tempestivamente ad inoltrarle all'atleta**. Nel caso in cui un'EFT venga concessa ad un atleta inserito nell'elenco dei nominativi registrati per i test dell'organizzazione antidoping, l'atleta e la WADA riceveranno immediatamente **comunicazione dell'esenzione** che comprende le informazioni relative alla durata dell'autorizzazione e alle condizioni relative a tale EFT.
12. Al ricevimento di una richiesta di riesame da parte di un atleta, il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA avrà facoltà, come specificato nell'articolo 4.4 del Codice, di revocare la decisione relativa all'EFT emessa dal CEFT di cui al presente disciplinare. L'atleta fornirà al Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA tutte le informazioni necessarie per ottenere l'EFT che ha inviato inizialmente al CEFT di cui al presente disciplinare, insieme alla tassa richiesta. La decisione iniziale resta in vigore fino alla conclusione del riesame. Il riesame non dovrà superare la durata di 30 giorni dalla ricezione delle informazioni da parte della WADA.
13. La WADA può avviare un riesame in qualsiasi momento. Il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA dovrà completare il riesame entro 30 giorni.
14. Se in seguito al riesame, la decisione relativa alla concessione di un'EFT viene revocata, la revoca non avrà valore retroattivo e non annullerà i risultati ottenuti dall'atleta nel periodo in cui l'esenzione era valida e tale decisione entrerà in vigore al più tardi 14 giorni dopo la notifica della delibera all'atleta.

Art.11 Processo abbreviato per la domanda di esenzione a fini terapeutici

1. È risaputo che alcune sostanze incluse nella lista delle sostanze vietate sono utilizzate per il trattamento di patologie mediche che si riscontrano di frequente negli atleti. In tali casi, una domanda dettagliata, come quella descritta nella sezione 4 e nella sezione 7 degli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici, non è richiesta. Di conseguenza, è stato predisposto un processo abbreviato per la domanda di EFT.
2. Le sostanze vietate o i metodi proibiti che possono essere autorizzati con un processo abbreviato sono esclusivamente i seguenti: beta-2

- agonisti (formoterolo, salbutamolo, salmeterolo e terbutalina) per via inalatoria e glucocorticoidi per vie non sistemiche.
3. Per ottenere l'esenzione di una delle suddette sostanze, l'atleta deve fornire al CEFT di cui al presente disciplinare una dichiarazione medica che ne giustifichi la necessità terapeutica. Tale dichiarazione medica **deve essere presentata mediante compilazione in lingua inglese ed in "CAPITAL LETTER" (STAMPATELLO) della modulistica di cui all'allegato 2, contenente il principio attivo del farmaco secondo la classificazione ATC, la posologia, la via di somministrazione, l'inizio e la durata del trattamento.**
 4. La dichiarazione dovrà inoltre contenere la diagnosi, tutti gli esami eseguiti per stabilire la diagnosi (senza indicare i risultati o i dettagli), e l'ultimo certificato di idoneità, di cui all'art. 6.6 del presente disciplinare.
 5. Il processo abbreviato include:
 - a) l'esenzione di sostanze vietate soggette al processo abbreviato entra in vigore al momento del ricevimento di una notifica completa da parte del CEFT di cui al presente disciplinare. Le notifiche incomplete saranno restituite al richiedente;
 - b) una notifica di EFT non sarà autorizzata retroattivamente, ad eccezione dei seguenti casi:
 - è stato necessario un trattamento di emergenza o un trattamento per una patologia medica acuta, oppure
 - a causa di circostanze eccezionali, il richiedente non ha avuto la possibilità o il tempo sufficiente per sottoporre la sua domanda, o il CEFT per esaminare tale domanda, prima del controllo antidoping.
 6. Per l'applicazione dell'EFT nei casi previsti dal presente articolo, non è richiesta una specifica deliberazione del CEFT, in quanto lo stesso deve concedere l'autorizzazione a priori, limitandosi alla verifica che il modulo di richiesta sia stato compilato per intero e in maniera corretta, conformemente a quanto prescritto dagli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici.
 7. Il CEFT, in relazione ai casi inerenti a domande di esenzione a fini terapeutici, può richiedere l'aggiornamento dell'accertamento di idoneità specifica allo sport.
 8. Il CEFT trasmette alla WADA, per il tramite del Coordinamento Attività Antidoping del CONI, le richieste degli atleti fornite a norma del presente articolo.

Art.12 Riesame e revoca dell'esenzione a fini terapeutici

1. Il CEFT o il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA possono avviare un riesame dell'EFT in qualsiasi momento durante il periodo di validità di un'EFT.

2. Se un atleta chiede il riesame di un'EFT negata, il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA potrà chiedere all'atleta, se lo ritiene necessario, ulteriori informazioni mediche, a spese dell'atleta.
3. Un'EFT può essere revocata dal CEFT o dal Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA in qualsiasi momento. L'atleta, la sua Federazione internazionale e tutte le organizzazioni antidoping competenti saranno informate immediatamente.
4. La revoca entrerà in vigore al momento della notifica della decisione all'atleta. L'atleta avrà comunque la possibilità di presentare domanda per ottenere un'EFT secondo le modalità stabilite nella sezione 7 degli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici.

Art. 13 Centro informazioni della WADA

1. Il Coordinamento Attività Antidoping del CONI dovrà fornire al Centro informazioni della WADA tutte le EFT, accompagnate dalla documentazione relativa, emesse in conformità alla sezione 7 degli Standard Internazionali.
2. Relativamente alle EFT abbreviate, il Coordinamento Attività Antidoping del CONI dovrà fornire al Centro informazioni della WADA le richieste mediche presentate dagli atleti in conformità alla sezione 8 degli Standard Internazionali.
3. Il Centro informazioni della WADA garantirà la rigorosa riservatezza di tutte le informazioni mediche.